



COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

Prov. Nr. 35 del 16/04/2019 Reg. Generale

Oggetto: Limitazione alla sosta veicolare in Via F.lli Cervi, piazzale parcheggio per il giorno 24 aprile 2019, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 per uno spazio di mq. 20,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO la richiesta pervenuta il 15.04.2019 con prot. n. 5943, dal Sig. Griffa Dario in nome e per conto della ditta IRV srl, con sede a Torino in Piazza Statuto n° 16, tesa ad ottenere la limitazione della sosta veicolare in Via F.lli Cervi, piazzale per lavori edili nel fabbricato adiacente di Via F.lli Cervi 12, relativamente ad uno spazio di mq.20,00 per il giorno 24 aprile 2019, dalle ore 7,00 alle ore 19,00;

RAVVISATA LA NECESSITA' di limitare la sosta per motivi di sicurezza;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare provvedimento in merito;

VISTO il provvedimento sindacale n.47 del 29.12.2016 relativo alla nomina del Responsabile dell'Ufficio Area Tecnico Manutentiva Geom. Luigi Miniace.
Per i motivi in premessa indicati :

ORDINA

La limitazione al transito ed alla sosta veicolare in Via F.lli Cervi, nel piazzale per il giorno 24 aprile 2019 relativamente ad uno spazio di mq. 20,00 dalle ore 7,00 alle ore 19,00;

Altresì, secondo le necessità delle singole lavorazioni vi sono le seguenti prescrizioni:

- L'impresa esecutrice dei lavori provvederà all'installazione della regolamentare della segnaletica;
- Sulla segnaletica devono essere indicati gli orari ed i giorni di validità dell'ordinanza con apposita informazione chiara e leggibile sulla recinzione di cantiere con indicazione del numero di telefono dei responsabili ;
- L'impresa esecutrice solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni a terzi;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del D.Lgs n.285/92 nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Per quanto previsto dagli artt.21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Sindaco firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009 (<http://www.comune.vinovo.to.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA LLPP E AMBIENTE: Geom. Luigi Miniace

Sig.Griffa Dario – IRV srl
Piazza Statuto n°16
Torino

Comando di Polizia Municipale
Piazza 2 Giugno 15
Vinovo

All'Ufficio Tributi

Il Responsabile del servizio
*(Miniace Luigi)**

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa